

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione*;

Vista la *legge 7 agosto 2015, n. 124*, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'*articolo 8, comma 1, lettera a)*, numero 1);

Vista la *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2004*) e, in particolare, l'*articolo 3, comma 155*, secondo periodo;

Vista la *legge 31 dicembre 2012, n. 244*, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare l'*articolo 4, comma 1, lettera c)*;

Visto il *decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie e, in particolare, l'*articolo 7, comma 2, lettera a)*;

Vista la *legge 11 dicembre 2016, n. 232*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'*articolo 1, comma 365, lettera c)*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;

Vista la *legge 1° aprile 1981, n. 121*, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737*, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337*, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240*, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Visto il *decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334*, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'*articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*;

Visto il *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il *regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126*, recante approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza;

Vista la *legge 23 aprile 1959, n. 189*, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la *legge 29 ottobre 1965, n. 1218*, recante istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria;

Vista la *legge 24 ottobre 1966, n. 887*, recante avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Vista la *legge 10 maggio 1983, n. 212*, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza;

Vista la *legge 1° febbraio 1989, n. 53*, recante modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;

Visto il *decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79*, recante riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;

Visto il *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199*, recante attuazione dell'*articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216*, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, recante attuazione della *direttiva 93/16/CE* in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle *direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE*, che modificano la *direttiva 93/16/CE*;

Visto il *decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67*, recante disposizioni integrative e correttive del *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199*, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'*articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*;

Visto il *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69*, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'*articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*;

Vista la *legge 15 dicembre 1990, n. 395*, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il *decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'*articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*;

Visto il *decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449*, recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'*articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*;

Visto il *decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146*, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'*articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*;

Visto il *decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162*, recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'*articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276*, recante regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94*, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*;

Visto il *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126*, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'*articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124*, al *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1 dicembre 2018, n. 132*, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Considerato che l'*articolo 1, commi 2 e 3, della citata legge n. 132 del 2018* statuisce che, entro il 30 settembre 2019, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;

Visto il *decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104*, che, all'articolo 3 rimodula gli stanziamenti previsti dal fondo di cui all'articolo 35 del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

CAPO I

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 3, al secondo comma, le parole "gerarchicamente dipende." sono sostituite dalle seguenti: "gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; negli altri casi, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.";
 - b) all'articolo 4, al quinto comma, dopo le parole "direttore del servizio" sono aggiunte le seguenti: ", se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato" e le parole "preposto all'ufficio." sono sostituite dalle seguenti: "preposto all'ufficio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.";
 - c) all'articolo 16:
 - 1) al quinto comma, la parola "direttiva" è sostituita dalle seguenti: "non superiore a vice questore o equiparate";
 - 2) all'ottavo comma, lettera b), le parole "del ruolo direttivo della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate";
 - 3) il nono comma è sostituito dal seguente: "Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate."

Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 5, comma 3-bis, al primo periodo, la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "sei";
 - b) all'articolo 6:

- 1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole “godimento dei diritti” sono aggiunte le parole: “civili e”;
 - 2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”
 - 3) al comma 7, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;
- c) all’articolo 6-*bis*:
- 1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.”;
 - 2) al comma 4, al secondo periodo, le parole “del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono soppresse e dopo le parole “giudizio di idoneità,” sono aggiunte le seguenti: “prestano giuramento e”;
 - 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.”;
 - 4) al comma 7, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;
- d) all’articolo 6-*ter*, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, in quest’ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.”;
- e) l’articolo 6-*quater* è abrogato;
- f) all’articolo 24-*ter*:
- 1) al comma 2, dopo le parole “mansioni esecutive” sono aggiunte le seguenti: “, anche qualificate e complesse.”;
 - 2) al comma 3, secondo periodo, la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “sei”;
- g) all’articolo 24-*quater*:

- 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-*bis*. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L’esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell’ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.”;
 - 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell’inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui all’articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)”;
 - 3) al comma 6, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” dopo le parole “comma 1, lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “, del presente articolo”, dopo le parole “dei corsi di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo” e le parole “e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1” sono soppresse;
 - 4) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-*bis*. La facoltà di rinunciare all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all’annualità immediatamente successiva.
7-*ter*. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-*bis* sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-*bis*, primo periodo, sino al giorno precedente l’inizio del corso di formazione.”
- h) all’articolo 24-*quinquies*:
- 1) al comma 1, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 24-*quater*.”;
 - 2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-*bis*. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.”;
- i) all’articolo 27:
- 1) al comma 1:
 - a) alla lettera a), le parole “nel limite del” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al”, le parole “art. 26” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 26” e le parole “art. 5” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 5”;

- b) alla lettera b), le parole “nel limite del cinquanta” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta”, la parola “esame” è sostituita dalla seguente: “esami”, e dopo le parole “in possesso,” sono aggiunte le seguenti: “oltre che,”;
- 2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
 “1-*ter*. Al fine di garantire l’organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.”;
- 3) al comma 3, al primo periodo, la parola “semestrale” è soppressa;
- 4) al comma 4, la parola “60” è sostituita dalla seguente: “sessanta”;
- 5) al comma 7, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” e dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo”;
- l) all’articolo 27-*bis*:
- 1) la rubrica “Nomina a vice ispettore di polizia” è sostituita dalla seguente: “Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore”;
 - 2) al comma 1, al primo periodo, le parole “di polizia” sono soppresse;
 - 3) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole “godimento dei diritti” sono aggiunte le seguenti: “civili e”;
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”
- m) all’articolo 27-*ter*:
- 1) alla rubrica, le parole “di polizia” sono soppresse;
 - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l’apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all’acquisizione di una delle lauree a contenuto giuridico di cui all’articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa.”;
 - 3) al comma 3, le parole “ tirocinio applicativo, non superiore a un anno.” sono sostituite dalle seguenti: “ tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62.”;
- n) all’articolo 27-*quater*:
- 1) alla rubrica, le parole “di polizia” sono soppresse;
 - 2) al comma 1, alla lettera a), le parole “del corso” sono sostituite dalle seguenti: “di fine corso”;

- 3) al comma 1, alla lettera c), le parole “della sua idoneità.” sono sostituite dalle seguenti: “della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica.”;
- o) all’articolo 31, al comma 1, la parola “sette” è sostituita dalla seguente: “sei”;
- p) all’articolo 31-*bis*, al comma 1, la parola “nove” è sostituita dalla parola “otto” e le parole “triennali previste dall’articolo 3, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5-*bis*, commi 1 e 2,”;
- q) dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:
 “Art. 46-*bis*. Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento.
 1. Il personale della Polizia di Stato può essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali.
 2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d’esame.
 3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.”;
- r) all’articolo 62, sesto comma, le parole “delle singole carriere” sono sostituite dalle seguenti: “dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.”;
- s) all’articolo 71, comma 1, le parole “agli agenti e agli agenti scelti” sono sostituite dalle seguenti: “agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti,”;
- t) all’articolo 74:
 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione per merito straordinario dei funzionari.”;
 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.”;
- u) all’articolo 75-*bis*, comma 1, le parole “per il personale della carriera dei” sono sostituite dalle seguenti: “per i”;
- v) alla tabella A sono apportate le seguenti modifiche:
 1) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola “628” è sostituita dalla seguente: “658”;
 2) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente le parole “dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure;” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure;”, dopo le parole “a livello regionale” sono aggiunte le seguenti: “o interregionale” e le parole: “; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali” sono soppresse;
 3) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, le parole “Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonché di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di

particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza;” sono sostituite dalle seguenti: “Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;”, le parole “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni;” e le parole “; direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali” sono soppresse;

- 4) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, di commissario e di vice commissario, la parola “1550 a decorrere dal 1 gennaio 2027” sono sostituite dalle seguenti: “1.520 a decorrere dal 1 gennaio 2027”;
- 5) nella colonna di destra, alla riga relativa al ruolo degli ispettori le parole “17.901 18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)” sono sostituite dalle seguenti: “17.481 18.191 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)”;
- 6) alla voce “ruolo degli ispettori” le parole “Ispettore superiore-sostituto ufficiale di p.s.” sono sostituite dalle seguenti: “Ispettore superiore”;
- 7) alla voce “ruolo degli ispettori” le parole “Sostituto commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “Sostituto commissario” e nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di Sostituto commissario le parole “5.900” sono sostituite dalle seguenti: “5.720”;
- 8) alla voce “Dotazione complessiva ispettori”, nella colonna di destra, le parole “23.801 24.511 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)” sono sostituite dalle seguenti: “23.201 23.911 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)”;
- 9) alla voce “Ruolo degli agenti e assistenti”, nella colonna di destra, la parola “50.270” è sostituita dalla seguente: “50.270 51.870 (a decorrere dal 1 gennaio 2020)”.

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 3, le parole “lettera d) sono” sono sostituite dalle seguenti: “lettera d) possono essere” e dopo le parole “servizio sanitario” sono inserite le seguenti: “, sicurezza cibernetica”;
 - 2) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.”;
 - b) all’articolo 4, comma 4-*bis*, al primo periodo, la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “sei” e le parole “precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “1, 2, 3 e 4”;

c) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.”;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-*bis*. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”;

3) al comma 3, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente: “sei”;

4) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole “servizi di polizia” sono aggiunte le seguenti: “prestano giuramento e” e, al secondo periodo, le parole “agenti tecnici.” sono sostituite dalle seguenti: “agenti tecnici e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.”;

5) al comma 8, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;

d) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

“5-*bis*. Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico.

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all’articolo 5, comma 6;

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest’ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo.

Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità,

sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.”;

e) all'articolo 20-ter:

1) al comma 1, dopo le parole “mansioni esecutive” sono inserite le seguenti: “, anche qualificate e complesse,”;

2) al comma 3, al primo periodo, la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “sei”;

f) all'articolo 20-quater:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).”;

3) al comma 6, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” dopo le parole “comma 1 lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “, del presente articolo”, dopo le parole “” dei corsi di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo” e le parole “e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1” sono soppresse;

4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva.

7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.”;

g) all'articolo 20-quinquies:

- 1) al comma 1, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 20-*quater*.”;
- 2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-*bis*. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.”;
- h) all’articolo 25, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, alla lettera a), le parole “nel limite del cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento” e alla lettera b), le parole “ nel limite del cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento”;
- 2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente :
- “1-*ter*. Al fine di garantire l’organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.”;
- i) all’articolo 25-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Al concorso pubblico di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
- c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;
- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- e) qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.”;
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- “1-*bis*. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti

non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”;

- 3) al comma 8, le parole “di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono soppresse;
- 4) al comma 9, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;
- 5) al comma 10, le parole “tirocinio applicativo” sono sostituite dalle seguenti: “tirocinio operativo di prova”, le parole “periodo di prova” sono sostituite dalle seguenti: “periodo di tirocinio operativo di prova” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Dell’esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”;
- l) all’articolo 25-ter, comma 5, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” e le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 4 del presente articolo”;
- m) all’articolo 25-quater, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che:

 - a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) non superano gli esami di fine corso;
 - c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell’ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermità, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.”;
- n) all’articolo 28, comma 1, le parole “primo biennio” sono sostituite dalla seguente: “periodo”;
- o) all’articolo 31, comma 1, la parola “sette” è sostituita dalla seguente: “sei”;
- p) all’articolo 31-bis, comma 1, al primo periodo, la parola “nove” è sostituita dalla seguente: “otto” e, al secondo periodo, le parole “triennali previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334” sono sostituite dalle seguenti: “da indicarsi con decreto del Ministro dell’interno, nell’ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.”;

- q) alla tabella A, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla voce “RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI” la parola “DEI” è sostituita dalla seguente “DEGLI” e, nella colonna di destra, le parole “Ispettore Tecnico n.900” sono sostituite dalle seguenti: “Ispettore Tecnico n 1.320” e le parole “Sostituto Commissario Tecnico n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “Sostituto Commissario Tecnico n. 580”;
 - b) alla voce “CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA”, nella colonna relativa al ruolo tecnico dei chimici, il numero “23” è sostituito dal seguente: “22” e nella colonna relativa al ruolo tecnico dei biologi, le parole “30 (40)*” sono sostituite dalle seguenti: “29 (39)*”;
 - c) alla voce “Dirigente generale tecnico”, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il simbolo “*”, è soppresso ovunque ricorra;
 - 2) il numero “1” è sostituito dal seguente “2”;
 - 3) le parole “La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici” sono soppresse.

Art. 5

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all’articolo 2, primo comma, dopo le parole “a domanda” sono aggiunte le seguenti: “o d’ufficio, utilizzato in servizi d’istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, possibilmente con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza,”;
 - b) all’articolo 5, dopo il primo comma è inserito il seguente:
 “Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale intende transitare. È comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore supporto logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici.”

Art. 6

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all’articolo 12, al comma 1, le parole “dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “del godimento dei diritti civili e politici, dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,”;
 - b) all’articolo 13, al comma 1, le parole “dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “del godimento dei diritti civili e politici, dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con

- regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,";
- c) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- “1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con età massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”
- d) all'articolo 15-*quinquies*, la rubrica “Orchestrale primo livello “coordinatore” è sostituita dalla seguente: “Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore” e al comma 1, le parole “primo livello” sono sostituite dalle seguenti: “sostituti commissari tecnici”;
- e) alla tabella F, alla voce Qualifiche del personale della Banda Musicale della Polizia di Stato le parole “orchestrale primo livello” sono sostituite dalle seguenti “orchestrale sostituto commissario tecnico”;
- f) la “tabella G” è sostituita dalla “tabella G” di cui alla “tabella 1”, allegata al presente decreto legislativo.

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole “Commissariati distaccati” sono aggiunte le seguenti: “di pubblica sicurezza” e dopo le parole “Autorità locale di pubblica sicurezza” è aggiunto il punto fermo “.”;
- b) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- “1-*bis*. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissari, il concorso per vice commissari è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.”;
- c) all'articolo 3:
- 1) al comma 1, al primo periodo, le parole “dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.” sono sostituite

dalle seguenti: “dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.” e, al terzo periodo, le parole “moralì e” sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare “IUS” non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.”;

3) al comma 3, le parole “. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui” sono sostituite dalle seguenti: “, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,” e dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo”;

4) al comma 4, le parole “, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,” sono soppresse e le parole “ad indirizzo giuridico” sono sostituite dalle seguenti: “a contenuto giuridico”;

5) il comma 5, è sostituito dal seguente: “5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi”;

d) all’articolo 4:

1) al comma 4, primo periodo, le parole “, con verifica finale,” sono soppresse, e al secondo periodo le parole “valutazione positiva del dirigente dell’ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.” sono sostituite dalle seguenti: “verifica finale del dirigente dell’ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6.”;

2) al comma 6, dopo le parole “verifica finale di tirocinio operativo” sono aggiunte le seguenti: “, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,” e le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;

3) al comma 8, la parola “sedi” è sostituita dalla seguente: “province” e le parole “ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando” sono soppresse;

e) all’articolo 5:

1) al comma 1, alla lettera e), dopo le parole “Polizia di Stato,” sono inserite le seguenti: “per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere,”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente

da causa di servizio, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.”

f) all'articolo 5-*bis*:

1) la rubrica “Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.” è sostituita dalla seguente: “Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.”;

2) al comma 1, le parole “triennale o” sono sostituite dalle seguenti: “a contenuto giuridico di cui al comma 2, ovvero della”, le parole “nell'aliquota prevista” sono soppresse, le parole “il venti per cento riservato al” sono sostituite dalle seguenti: “il quaranta per cento riservato al”, le parole “l'ottanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il sessanta per cento” e la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “regolamento”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ambito delle classi di laurea individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare “IUS” non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.”;

4) al comma 3, le parole “Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento” e dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo”;

g) all'articolo 5-*ter*:

1) al comma 6, le parole “sedi disponibili” sono sostituite dalle seguenti: “province indicate dall'Amministrazione” e le parole “ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando” sono soppresse;

2) al comma 7, le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “secondo comma”;

h) all'articolo 6:

1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, dopo le parole “esame finale” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).”, le parole “con almeno sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “che abbia compiuto almeno sei anni” e dopo le parole “commissario capo,” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;

2) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, dopo le parole “di cui alla lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “del presente comma”, le parole “indicate dal decreto di cui all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “indicate dall'articolo”, dopo le parole “medesima qualifica” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre” e la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “regolamento”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.”;

- 4) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l’assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.”;
- 5) al comma 4, dopo le parole “comma 1, lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo”, le parole “di inizio e” sono soppresse e le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;
- i) all’articolo 7:
- 1) al comma 1, le parole “nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre” e dopo le parole “nella qualifica.” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;
- 2) al comma 2, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;
- l) all’articolo 9:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione a dirigente superiore”;
- 2) al comma 1, dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, le parole “, alla stessa data,” sono soppresse e dopo le parole “nella qualifica” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;
- 3) al comma 2, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;
- m) all’articolo 10, dopo le parole “Amministrazione centrale della pubblica sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell’ambito dell’Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.”;
- n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di Polizia”;
- o) all’articolo 31:
- 1) al comma 1, dopo le parole “dei diritti” sono aggiunte le seguenti: “civili e”, le parole “dai provvedimenti di cui ai” sono sostituite dalla seguente: “dai” e le parole “moralì e” sono soppresse;
- 2) al comma 2, le parole “Con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro dell’interno,”;
- 3) al comma 3, le parole “Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” e le parole “. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste” sono sostituite dalle seguenti: “, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,”;

- 4) al comma 4, le parole “, determinati con le modalità stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,” sono soppresse;
- 5) il comma 5, è sostituito dal seguente: “5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”;
- p) all’articolo 32:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Corso di formazione iniziale per l’immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia.”;
 - 2) al comma 4, le parole “, con verifica finale,” sono soppresse, le parole “valutazione positiva” sono sostituite dalle seguenti: “verifica finale”, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “regolamento” e dopo le parole “comma 6” sono aggiunte le seguenti: “, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335”;
- q) all’articolo 33:
- 1) al comma 1, dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, le parole “esame finale.” sono sostituite dalle seguenti: “esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.”, le parole “con almeno sette anni di effettivo servizio di commissario capo tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico” e dopo le parole “commissario capo tecnico” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre”;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l’assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.”;
 - 3) al comma 4, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo” e le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;
- r) all’articolo 34:
- 1) al comma 1, le parole “nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre” e dopo le parole “nella qualifica.” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;

- 2) al comma 2, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;
- s) all’articolo 36:
- 1) alla rubrica, le parole “alla qualifica di” sono sostituite dalla seguente: “a”;
 - 2) al comma 1, dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, le parole “, alla stessa data,” sono soppresse e dopo le parole “nella qualifica.” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;
 - 3) al comma 3, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;
- t) all’articolo 36-*bis*, comma 1, al primo periodo, dopo le parole “all’articolo 11” sono aggiunte le seguenti: “del presente decreto legislativo” e il secondo periodo è soppreso;
- u) all’articolo 44, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f-*bis*. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all’articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;”;
- v) all’articolo 46:
- 1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole “dei diritti” sono aggiunte le seguenti: “civili e” e, al terzo periodo, le parole “moralì e” sono soppresse;
 - 2) al comma 2, le parole “Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” le parole “medici veterinari della Polizia di Stato” sono sostituite dalle seguenti: “medici veterinari di Polizia” e le parole “. Con il decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste” sono sostituite dalla virgola “,” e le parole “tra cui” sono soppresse;
 - 3) al comma 2-*bis*:
 - a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il venti per cento dei posti disponibili per l’accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell’iscrizione all’albo professionale e con un’età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.”;
 - b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: “Per il concorso per l’accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l’altra metà al restante personale con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l’accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.”;
 - c) il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”;

z) all'articolo 47:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia”;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole “medici veterinari della Polizia di Stato” sono sostituite dalle seguenti: “medici veterinari di Polizia”;

3) al comma 3, le parole “della metà” sono sostituite dalle seguenti: “a un quarto.”;

aa) all'articolo 48:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e” e le parole “con esame finale.” sono sostituite dalle seguenti: “con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.”;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole “in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.”;

4) al comma 4, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo” e le parole “con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.”

bb) all'articolo 49:

1) al comma 1, le parole “nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre” e dopo le parole “nella qualifica.” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;

2) al comma 2, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;

cc) all'articolo 51:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione a dirigente superiore medico”.

2) al comma 1, le parole “La promozione a” sono sostituite dalle seguenti: “La promozione alla qualifica di”, dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e” e dopo le parole “nella qualifica” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre”;

3) al comma 3, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;

dd) all'articolo 53, comma 1, le parole “ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato” sono sostituite dalle seguenti: “alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia”, le

parole “e 10,” sono soppresse e dopo le parole “articoli 13, 27, 28 e 28-*bis*” sono aggiunte le seguenti: “, nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all’articolo 10”;

ee) all’articolo 52-*bis*, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia.”;

ff) l’articolo 55-*bis* è abrogato;

gg) all’articolo 57, comma 2, le parole “Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6,” e dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo”;

hh) dopo l’articolo 59 è inserito il seguente:

“Art. 59-*bis*. Criteri di valutazione per gli scrutini.

1. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneità di cui all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all’articolo 59 del presente decreto legislativo.

2. I criteri di valutazione di cui all’articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.

3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purché conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni.

5. Il coefficiente di anzianità di cui all’articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni.

6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.

7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.”;

ii) la Tabella 6 è soppressa.

CAPO II

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri

Sezione I

Disposizioni generali e comuni